

Infoleg R CP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

9 GIUGNO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Enti locali e politiche energetiche: on line progetto Enpcom</i>	3
<i>On line la nuova cartografia e open data dei cantieri</i>	3
CONTRATTI	4
<i>L'escussione della cauzione provvisoria negli appalti pubblici</i>	4
DIRITTO COSTITUZIONALE	5
<i>Italicum</i>	5
<i>Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi</i>	5
ISTRUZIONE – FORMAZIONE	6
<i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione</i>	6
LAVORO	6
<i>Concorsi pubblici</i>	6
<i>Il lavoro e la Costituzione nel c.d. Jobs Act</i>	7
PRIVACY	8
<i>La trasparenza tra accessibilità e tutela dei dati</i>	8
SERVIZI PUBBLICI LOCALI	9
<i>Il servizio idrico tra concorrenza e ambiente</i>	9

AMBIENTE

Enti locali e politiche energetiche: on line progetto Enpcom

Si è concluso con l'ultima tappa sarda il progetto ENPCOM - European Network for the Promotion of the Covenant of Mayors - finanziato nell'ambito del programma Europa per i cittadini.

Il progetto, coordinato da Legautonomie, ha messo al centro del network internazionale formato da Comuni, Province, Regioni, organizzazioni private, associazioni e cittadini, una delle questioni centrali dell'agenda politica europea: la sostenibilità energetica e ambientale. È attorno a questi temi che i rappresentanti provenienti dalla Danimarca, dalla Svezia, dalla Spagna, dalla Croazia, dall'Italia, dall'Albania, si sono confrontati facendo il punto sulle strategie, la pianificazione, l'implementazione ed il monitoraggio delle azioni contenute nei piani di azione locale per l'energia sostenibile rientranti nel percorso promosso dall'iniziativa europea del Patto dei Sindaci.

Il progetto Enpcom ha avuto la capacità di collegare il programma Europa per i cittadini con l'iniziativa europea del Patto dei Sindaci, innovativo strumento di governance

multilivello diretto al raggiungimento degli obiettivi internazionali, ma anche strumento di valorizzazione della cittadinanza europea e di condivisione delle politiche comunitarie.

Il Piano di azione per l'energia sostenibile, infatti, non è solo un piano di programmazione di azioni di carattere tecnologico/innovativo dirette alla riduzione delle emissioni di CO₂, ma è un piano che appartiene alla comunità e a tutta la società civile, per la cui attuazione è indispensabile la partecipazione attiva dei cittadini, sia nella promozione del consumo intelligente e consapevole, che nella capacità di capire le azioni che gli enti locali mettono in campo. In questo quadro il progetto Enpcom ha rappresentato un percorso di condivisione di politiche e scambi di esperienze che ha permesso di imparare gli uni dagli altri, ponendo le basi per il rafforzamento della cooperazione tra gli enti locali coinvolti.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.legautonomie.it>

On line la nuova cartografia e open data dei cantieri

Nell'articolo intitolato "On line la nuova cartografia e open data dei cantieri", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS – Roma e Federico II – Napoli, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (03/06/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, nel Protocollo d'intesa siglato il 20 maggio a Palazzo Chigi tra i Ministeri Infrastrutture e Ambiente, #italiasicura e Autorità nazionale anticorruzione sono stati introdotti per la prima volta controlli e regole. Si rammenta, in proposito, che da adesso in avanti, sarà possibile visualizzare online la nuova cartografia e open data dei cantieri attraverso un portale (<http://mappa.italiasicura.gov.it>) che presenta la mappa aggiornata degli

interventi del Governo per il contrasto al rischio idrogeologico e il quadro delle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Rientrano nel primo piano di prevenzione e contrasto al rischio idrogeologico i monitoraggi, la vigilanza, i controlli degli appalti e una filiera corta di responsabilità riorganizzata. Si tratta di procedure chiare, tese alla massima trasparenza, comprese le opere da realizzarsi con estrema urgenza per i pericoli imminenti di frane o alluvioni per un'impresa che, per la prima volta impegna per 7.120 opere e interventi ingenti risorse pari a 9 miliardi in 7 anni.

Tale Protocollo fissa paletti rigidi per il rispetto delle regole e per rendere trasparente la gestione degli appalti pubblici

e delle procedure di gara che saranno gestite da tutti i Presidenti delle Regioni nominati commissari di governo contro il dissesto. Inoltre, l’Autorità Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone effettuerà verifiche rigorose anche a campione, per garantirne regolarità e trasparenza. La funzione di controllo sarà semplificata anche dalla introduzione in tutte le Regioni della piattaforma telematica per la gestione delle gare d’appalto, già sperimentata tramite il supporto tecnico di Invitalia in Sicilia, Puglia e Calabria dove gli affidamenti si sono svolti senza ricorsi o problemi nelle procedure. Nel contempo è anche stato presentato il restyling dell’Italia dei cantieri in open data, una mappa ancora più completa e aggiornata. Ogni azione è stata rappresentata geograficamente nel contesto della pericolosità del luogo, anche

con gli indici di rischio per aumentare la coscienza e la conoscenza dei fenomeni. Sono 1.772 i primi cantieri aperti per opere di prevenzione del rischio idrogeologico in tutta Italia, per 2.301 milioni di euro. Di tutti i cantieri è possibile conoscere costi, tempi e tipologie di intervento che si stanno realizzando. La nuova sezione web riporta anche il quadro delle emergenze idrogeologiche per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il nuovo servizio online viene messo a disposizione di tutti i cittadini attraverso il lavoro integrato tra Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, del Dipartimento della Protezione Civile, l’Ispra e l’Agenzia per l’Italia digitale, attraverso il Politecnico di Milano.

CONTRATTI

L’escussione della cauzione provvisoria negli appalti pubblici

Nella nota di commento intitolata “L’escussione della cauzione provvisoria negli appalti pubblici – (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2353 del 12 maggio 2015)”, a cura di Daniele Tramutoli, si rileva che, in riferimento alla pronuncia in esame, la Sez. V del Consiglio di Stato esamina l’appello proposto da una società partecipante – in costituenda ATI – ad un procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e per il compimento dei lavori di realizzazione di un’opera pubblica.

In particolare, dopo essere risultata la prima in graduatoria e dunque provvisoriamente aggiudicataria, la stessa società veniva esclusa poiché, in sede di verifica delle dichiarazioni rese, la stazione appaltante ne riscontrava alcuni vizi inerenti i requisiti dei progettisti e la qualificazione del soggetto ausiliario. Inoltre oltre all’esclusione nei confronti di detta società, veniva disposta nei confronti della medesima società appellante anche l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC) ai sensi dell’art. 48, comma 2. Del D. Lgs. n. 163/2006 (cd. codice dei contratti).

La società esclusa, a sua volta, dichiara di non aver svolto false dichiarazioni, ma avrebbe errato in buona fede sui requisiti dichiarati; pertanto, la sanzione dell’escussione applicata dalla stazione appaltante non sarebbe corretta.

Il Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto rileva che, il richiamato art. 48, prevede che, quando le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta circa il possesso dei requisiti di capacità non siano state comprovate dalla documentazione presentata, le stesse stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità.

La giurisprudenza prevalente è orientata verso il fatto che l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 48 sia da considerarsi una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione e come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo agli specifici casi concreti e soprattutto alle ragioni sostanziali che l’Amministrazione abbia ritenuto di porre

a giustificazione dell'esclusione stessa. Ne consegue pertanto che la stazione appaltante non abbia titolo per valutare le circostanze, non note poiché taciute da terzi, a causa delle quali la concorrente può aver reso false dichiarazioni, considerato che tali aspetti rimangono estranei al rapporto con l'amministrazione ben potendo, al contrario, costituire oggetto di giudizi civili o penali fra parti private.

Ne deriva che l'errore commesso nella fattispecie come in quella in esame sia ritenuto sicuro indice di negligenza e come

tale, dia adito a delle conseguenze afflittive, che hanno lo scopo di stimolare i concorrenti al corretto andamento delle procedure di gara; in ordine si osserva come la cauzione persegua lo scopo di responsabilizzare i partecipanti alle gare pubbliche in ordine alle dichiarazioni rese, al fine di garantirne la serietà e l'affidabilità delle offerte.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it>

DIRITTO COSTITUZIONALE

Italicum

Nel commento intitolato "Italicum: un sistema anomalo e antidemocratico", a cura di Mauro Volpi, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Perugia, si sottolinea che la nuova legge elettorale (Italicum - L. 6 maggio 2015, n. 52), che disciplina la legge elettorale della sola Camera dei deputati, presenta diverse anomalie. Le stesse sono riconducibili a svariati motivi: in primis, al metodo che ne ha segnato la nascita e alle forzature procedurali che ne hanno garantito l'approvazione in sede parlamentare; in secondo luogo, il premio di maggioranza e il doppio turno di lista sono sconosciuti o quasi negli altri Paesi democratici. Inoltre, nel contempo diverse disposizioni sollevano seri dubbi di legittimità costituzionale anche di tipo nuovo rispetto a

quelli riscontrati nel Porcellum dalla Corte Costituzionale.

Ma la conseguenza maggiore nella quale si incorrerebbe è data dagli effetti che si produrrebbero sia nella forma di governo che in quella dello stato qualora fosse approvato il DDL che modifica i 47 articoli della Costituzione nel testo votato alla Camera il 10 marzo 2015, poiché si trasformerebbe la forma di governo da parlamentare a presidenzialistica senza contrappesi che andrebbe a pregiudicare anche gli equilibri fra i poteri.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it>

Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi

Nel saggio intitolato "Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi", a cura di Alessandro Pace, emerito di diritto costituzionale presso l'università degli studi "La Sapienza" di Roma, si sottolinea che, partendo dal presupposto della superiorità della Costituzione rispetto a tutte le altre fonti del nostro ordinamento, risulta evidente che le disposizioni processuali di fonte legislativa (e, nel dubbio, anche quelle costituzionali)

vadano interpretate in modo che ne sia garantita tale superiorità. Purtroppo, però, a parere dell'autore, tale tesi che dovrebbe costituire un punto fermo soprattutto per quanto concerne i problemi di giustizia costituzionale è non di rado smentita tanto in giurisprudenza quanto in dottrina.

Nel testo, i punti su cui viene focalizzata l'attenzione sono i seguenti: la superiorità e la neutralità della Costituzione rispetto al

problema degli effetti delle sentenze d'accoglimento della Corte costituzionale; la nullità (e non annullabilità) delle leggi costituzionali; rivisitazione della tesi sull'esecutorietà delle leggi incostituzionali; la responsabilità nell'applicazione delle leggi incostituzionali prima della pronuncia della

Corte; l'ambiguità della c.d. retroattività delle sentenze d'accoglimento e la pubblicazione delle medesime nell'era digitale.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it>

ISTRUZIONE – FORMAZIONE

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

Nell'approfondimento intitolato "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", a cura di Michele Buratin, funzionario dell'università di Bologna, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che il Disegno di legge n. 2994, approvato dalla Camera dei deputati il 20 maggio 2015, persegue lo scopo del rilancio del sistema istruzione attraverso un cambiamento culturale che pone al centro i seguenti principi: l'autonomia, la trasparenza, la responsabilità, la valutazione ed il merito. Tale DDL prevede un finanziamento aggiuntivo di tre miliardi a regime sul capitolo istruzione ed un piano straordinario di assunzioni per poter dare alla scuola i docenti di cui ha bisogno. In particolare, dal 2016 si assumerà solo per concorso ed il provvedimento mette al centro l'autonomia scolastica, assegnando gli strumenti finanziari e operativi a dirigenti scolastici e docenti per poterla realizzare.

In particolare, il DDL consente di realizzare l'autonomia scolastica, assegnando maggiori strumenti ai dirigenti per chiedere e gestire risorse umane, tecnologiche e finanziarie.

Le istituzioni scolastiche avranno un organico potenziato, l'organico dell'autonomia (garantito, a partire dal prossimo anno scolastico, attraverso un piano straordinario di assunzioni) per coprire le cattedre vacanti, rispondere alle nuove esigenze didattiche, organizzative e progettuali, potenziando l'offerta formativa, combattendo la dispersione scolastica, rendendo la scuola più inclusiva, eliminando le supplenze più dannose, anno dopo anno, per la continuità della didattica. Le scuole, d'ora in poi, potranno indicare allo Stato il fabbisogno di docenti e strumenti per attuare i loro Piani dell'offerta formativa, i quali saranno triennali e verranno elaborati con la partecipazione di tutte le componenti della scuola: - Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico; - Consiglio di circolo o d'Istituto dove sono presenti anche le famiglie e, alle superiori, gli studenti. Viene anche raddoppiato il fondo di funzionamento delle scuole che passa dai 111 milioni attuali ad oltre 200, con uno stanziamento di 126 milioni in più all'anno dal 2016 risorse che servono alle scuole per comprare tutto quello di cui hanno bisogno per didattica e attività amministrative.

LAVORO

Concorsi pubblici

Nella nota di commento intitolata "Concorso nullo se la Commissione non rende note le valutazioni dei titoli prima delle prove", a cura di Amedeo di Filippo, dirigente comunale,

pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (03/06/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che il Consiglio di stato, Sez. V, con la sentenza del 22 maggio

2015, n. 2584, stabilisce l'obbligo per la Commissione giudicatrice di concorso pubblico di comunicare ai candidati la valutazione dei titoli prima delle prove di esame, al fine di evitare che detta valutazione possa essere discrezionalmente modificata in seguito ai risultati delle prove orali, in modo da influenzarne l'esito finale dell'intera procedura concorsuale.

I giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati sul ricorso proposto avverso il T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, Sent. n. 2066 del 2008, che aveva confermato il principio secondo il quale l'attività procedimentale della Commissione giudicatrice va valutata alla luce dell'art. 12, del D.P.R. n. 487 del 1994, che prevede che nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'esecuzione delle prove d'esami.

Nel caso preso in esame, i candidati non erano stati messi in grado di conoscere in modo preventivo la valutazione dei titoli, pregiudicando in tal modo la loro possibilità di difendersi esercitando l'eventuale azione di contestazione della preliminare attività concorsuale. Per cui secondo quanto espresso dal TAR Lazio la mancanza di

questo elemento vizia tutta la fase procedimentale successiva, cioè quella che concerne la medesima valutazione dei titoli e lo svolgimento conseguente delle prove d'esame.

Dopo l'annullamento del concorso, il soggetto interessato, si è rivolto al Consiglio di Stato, che si è espresso con la sentenza n. 2584 del 22 maggio 2015.

La quinta sezione tutto respinge l'appello del Comune resistente, il quale ha tentato di negare la lesione degli interessi del ricorrente evidenziando come nella prima riunione la commissione di gara avesse rigidamente predeterminato i criteri di valutazione dei titoli, autovincolando la propria discrezionalità mediante griglie di punteggi proporzionati al punteggio di laurea ed a quello conseguito in sede di abilitazione professionale, di cui ha poi fatto pedissequa applicazione.

I giudici di Palazzo Spada, diversamente da quanto stabilito da quelli di primo grado, nel merito hanno rilevato che l'obbligo di comunicazione deve precedere solo le prove orali. Ma questa affermazione non è sufficiente a riformare la sentenza del TAR Lazio, perché la comunicazione non è avvenuta nemmeno prima di queste prove.

Il lavoro e la Costituzione nel c.d. Jobs Act

Nel commento intitolato "Il governo, il lavoro e la Costituzione nel c.d. *Jobs Act*", a cura di Francesca Angelini, professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università "La Sapienza" di Roma, si esamina il quadro delle riforme strutturali del mercato del lavoro, assunte in base alle decisioni intraprese dall'Unione Europea, piuttosto che tenendo in debita considerazione la crisi in atto in Italia.

L'obiettivo di questo testo è volto a ripercorrere l'approvazione della prima fase del c.d. piano *Jobs Act*, progetto di modifica ampia del mercato del lavoro che il Governo ha proposto come una sorta di manifesto della sua azione di rilancio dell'economia e di risposta alla gravissima crisi occupazionale attualmente in atto nel Paese.

Il piano *Jobs Act* è costituito da due parti cui corrispondono due atti: il primo adottato con

il D.L. n. 34/2014, che ha anticipato una parte dell'intera riforma, introducendo modifiche rilevanti al contratto di lavoro a termine e a quello di apprendistato; il secondo atto, approvato dal Parlamento, nello scorso dicembre, consiste invece, in un'ampia e per molti versi indeterminata legge delega (L. n. 183/2014), il cui disegno di legge è stato presentato dal Consiglio dei Ministri sempre nel marzo 2014. Tale legge contiene ben cinque deleghe rispettivamente in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in tema di lavoro, di riordino delle forme contrattuali, con la previsione di un unico contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e, di miglioramento dell'intesa tra tempi di lavoro e tempi di vita.

I punti su cui viene focalizzata l'attenzione dell'autrice sono i seguenti: le trasformazioni e il progetto di modifica del mercato del lavoro, il c.d. *Jobs Act*; il contenuto del D.L. n. 34/2014 e la sua conversione in L. 78/2014; un primo bilancio con valutazioni sulla parte prima (D.L. n. 34/2014) e sulla parte seconda (L. n. 183/2014) del c.d. *Jobs Act*.

A parere dell'autrice, la legge delega ha completamente rivoluzionato le fondamenta del diritto del lavoro, eliminando del tutto alcune storiche protezioni, considerate l'essenza dello Statuto dei lavoratori. In proposito si citano, la disciplina dei licenziamenti, ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la disciplina dei demansionamenti, ex art. 13 sempre dello stesso Statuto. Tale legge delega ha privato il lavoro subordinato di ogni garanzia e tutela interna al rapporto e ha spostato, in concreto, le forme di protezione al di fuori del

rapporto di lavoro, prevedendo nuovi strumenti di protezione sociali tesi a tutelare la temporanea uscita dal mondo del lavoro. Ne deriva pertanto un rapporto di lavoro che viene del tutto privatizzato e un diritto del lavoro che non ha più un oggetto. Ma la cosa che si avverte maggiormente è l'allontanamento da quella concezione del lavoro inteso come strumento di realizzazione della persona e della sua dignità, sulla quale si fonda la Costituzione in base all'art. 1 e nel contempo l'emergere di un'idea di lavori possibili ed eventuali, finalizzati al sostentamento dell'individuo, idea che i Costituenti non presero in considerazione.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201501_507.pdf

PRIVACY

La trasparenza tra accessibilità e tutela dei dati

Nell'articolo intitolato "La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale", a cura di Ida Nicotra, prof. ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Catania, si sottolinea che la legge n. 114/2014 inerente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la Valutazione e la trasparenza, fra le altre funzioni, anche quella volta a favorire la cultura della trasparenza e prevenire i fenomeni corruttivi. In particolare, l'art. 19 comma 15 trasferisce all'Autorità Anticorruzione le funzioni, del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in tema di trasparenza ossia *"la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché all'organizzazione*

della sezione "Amministrazione Trasparente". Nel contempo viene anche assegnata all'ANAC il potere di proposta circa le norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza che devono essere adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'Istat.

L'autrice, nel testo, pone l'attenzione sostanzialmente ai seguenti punti: la trasparenza e la prevenzione dei fenomeni corruttivi; l'istituto dell'accesso civico; la trasparenza in ordine agli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche; la trasparenza e la protezione dei dati personali: la necessità di un equilibrato dosaggio tra valori di rilevanza costituzionale. Si rammenta, in proposito, che la normativa vigente sulla trasparenza, presenta talune lacune soprattutto in ordine alla pubblicazione dei dati. Ne conseguono delle criticità e ci si chiede quale sia il comportamento costituzionale adeguato da adottare in merito.

A parere dell'autrice sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di forme di pubblicazione on line in forma riassuntiva o riepilogativa, in alternativa alla diffusione integrale dei dati, quale garanzia per dati personali e la sicurezza delle persone e dei loro nuclei familiari. Inoltre, secondo l'autrice, risulterebbe essere quanto mai opportuna, una revisione organica della disciplina vigente, che con un sapiente

bilanciamento dei valori in gioco sappia conservare in modo inalterato la straordinaria conquista della trasparenza senza tuttavia negare l'accesso fondamentale alla protezione dei dati personali.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il servizio idrico tra concorrenza e ambiente

Nella nota di commento intitolata "Forme di gestione del servizio idrico integrato tra tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni (Commento alla sentenza Corte Costituzionale del 12 marzo 2015, n. 32)", a cura di Giorgia Crisafi, dottoranda di ricerca in diritto pubblico, comparato, internazionale presso l'università "La Sapienza" di Roma, si affronta nuovamente la questione del riparto di competenze fra Stato e Regioni in tema di forme di gestione del servizio idrico integrato. Si tratta di un argomento che soprattutto a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione ha particolarmente impegnato il giudice delle leggi. Si rammenta, in proposito che, la questione del riparto di competenze fra Stato e Regioni è una questione che investe l'intero assetto dei servizi pubblici locali e che dipende dalla mancata menzione degli stessi negli elenchi di cui all'art. 117 della Costituzione. Tale mancanza ha favorito il problema di interpretazione consistente nell'individuare l'ambito di competenze legislative a cui i servizi pubblici locali vadano attribuiti. Questo comporta una serie di valutazioni sulla natura e l'organizzazione del servizio pubblico che si considera.

Nel caso preso in esame, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 della Regione Liguria, perché, in contrasto con la

norma interposta di cui all'art. 147 del D. Lgs. n. 152 del 2006, invaderebbe le competenze legislative statali nelle materie relative a "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione.

La delicata questione formulata con ricorso del 28 aprile 2014 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha investito la, già citata norma regionale, la quale aveva disposto al comma 1, che i Comuni appartenenti alle Comunità Montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all'ATO, hanno la facoltà di gestire sia in forma singola che associata autonomamente l'intero servizio idrico integrato.

Nel testo, in particolare, l'autrice esamina i seguenti punti: il caso della sentenza n. 32/2015 ossia vicenda processuale e pronuncia del giudice costituzionale; le materie trasversali "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente"; la rilevanza economica dei servizi pubblici locali; l'attrazione del servizio idrico integrato negli ambiti materiali della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatorioaic.it>